



Professionisti

Imposta di bollo in fattura

Riferimenti normativi

DPR 633/72

I professionisti che adottano il regime ordinario o quello della contabilità semplificata hanno l'obbligo di tenere almeno due registri IVA:

- 1) il registro IVA degli acquisti;
- 2) il registro IVA delle vendite.

Non sono tenuti all'obbligo di tenuta dei registri IVA i professionisti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive e quello dei minimi.

Nel registro IVA degli acquisti (o fatture ricevute) devono essere annotate:

- a) le fatture relative ad acquisti interni ed intracomunitari;
- b) le bolle doganali;
- c) le autofatture.

Nel registro IVA delle vendite (o delle fatture emesse) devono essere annotate:

- a) le fatture emesse relative a cessioni o prestazioni di servizi interne o intracomunitarie o ad esportazioni;
- b) le fatture per acquisti intracomunitari;
- c) le fatture per acquisti da soggetti non residenti;
- d) le autofatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.

Esistono, poi, una serie di registri IVA non obbligatori.

Si ricordano in particolare:

- a) il registro riepilogativo in caso di esercizio di più attività e utilizzo dei sezionali;
- b) i registri sezionali per acquisti intra-Ue, qualora il professionista non intenda registrare gli acquisti intracomunitari sia sul registro vendite che sul registro acquisti. L'utilizzo di registri sezionali comporta la tenuta obbligatoria del registro riepilogativo;
- c) il registro delle dichiarazioni di intento nel quale vengono annotate le dichiarazioni di intento da parte degli esportati abituali e dei loro fornitori;
- d) il registro degli omaggi che può sostituire l'autofatturazione e la relativa annotazione sul registro delle fatture emesse in caso di cessione gratuita di beni.

i

Per maggiori informazioni: info@rgabrielli.it